



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Parere sulla normativa n. 78 del 21 ottobre 2015

Comune di Vietri sul Mare

21/10/2015

UPAG/AG/78/15/AC

Oggetto: Richiesta di parere concernente problematiche interpretative ed applicative delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 39/2013 –Vietri sul Mare– artt. 3, comma 1 lett. c) e 166 c.p.

In esito a quanto richiesto con la nota del 9 aprile 2015 (prot. n. 0004165/2015) e successivi solleciti si comunica che il Consiglio dell'ANAC – nell'adunanza del 21 ottobre 2015 – ha approvato le seguenti considerazioni.

Con nota n. 44049 del 13.4.2015 il Segretario Generale del Comune di Vietri sul Mare ha presentato all'Autorità una richiesta di parere in merito ai rapporti tra la disciplina dell'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 e quella dell'art. 166 c.p. Più precisamente dalla documentazioni in atti risulta che il richiedente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente, ha contestato al responsabile del settore tecnico edilizia urbanistica e lavori pubblici del Comune la sussistenza della causa di inconferibilità di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013. Nei confronti di quest'ultimo, infatti, è stata emessa sentenza di condanna non definitiva alla pena della reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici con beneficio della sospensione condizionale della pena principale ed accessoria.

La problematica in esame è stata già affrontata dall'Autorità con gli orientamenti n. 54 e 58 del 2014, secondo cui «non rileva ai fini dell'inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, ex art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, la concessione della sospensione condizionale della pena (Corte Cost., 31 marzo 1994, n. 118; Corte Cost., 3 giugno 1999, n. 206)».

Alla base delle pronunce dell'Autorità vi è la considerazione che nell'ambito del d.lgs. 39/2013 l'inconferibilità costituisce uno strumento di prevenzione della corruzione e di garanzia dell'imparzialità dell'amministrazione. Il fine perseguito dal legislatore è, infatti, quello di evitare che l'esercizio della funzione amministrativa avvenga per mano di soggetti che abbiano dimostrato la propria inidoneità alla spendita di poteri pubblici in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Costituzione. L'inconferibilità, quindi, non costituisce una misura di natura sanzionatoria penale o amministrativa ma è la condizione in cui viene a trovarsi colui che è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal codice penale al Capo I, Titolo II, Libro II, (delitti contro la pubblica



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

amministrazione). Si tratta, in altri termini, di una condizione soggettiva del reo conseguente ad una valutazione compiuta *ex ante* direttamente dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, senza che sia rimesso alcun margine di apprezzamento all'amministrazione.

Corollario delle considerazioni sopra esposte è che la disciplina dell'art. 166 c.p., comma 1, la quale estende gli effetti della sospensione condizionale della pena principale anche a quella accessoria, non si applica all'inconferibilità in esame, non costituendo la stessa una pena accessoria.

Né l'orientamento dell'ANAC si pone in contrasto con l'art. 166 c.p., comma 2, secondo cui «la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né di impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa» in quanto per le ragioni sopra dette la disciplina in esame è autonoma e distinta rispetto a quella posta dall'art. 166 c.p.. Tanto è vero che è lo stesso legislatore a prevedere l'inconferibilità in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, riconducendo l'effetto preclusivo anche a sentenze non passate in giudicato, senza escluderlo in caso di sospensione condizionale della pena.

Sulla base delle suesposte considerazioni l'Autorità conferma gli orientamenti n. 54 e 58 del 2014, secondo cui «non rileva ai fini dell'inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, ex art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, la concessione della sospensione condizionale della pena (Corte cost., 31 marzo 1994, n. 118; Corte cost., 3 giugno 1999, n. 206)».

Raffaele Cantone